

In tale caso è prevista altresì la estinzione del reato una volta decorsi tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna sempre che il datore di lavoro non abbia commesso ulteriori reati in materia prevenzionistica.

L'ammenda (da € 3.000 a € 9.000) è prevista in via esclusiva nel caso il datore di lavoro non abbia redatto il documento di valutazione dei rischi secondo le modalità imposte dalla legge nonché nei casi in cui nel documento di valutazione manchino alcuni degli elementi che ne costituiscono il contenuto obbligatorio.

La sola pena dell'ammenda, per la quale è possibile, in applicazione delle norme generali, ricorrere allo strumento dell'oblazione *penale* previsto dall'art. 162 bis del codice penale, è poi comminata al preposto in caso di mancata frequenza ai corsi di formazione a lui destinati, ora imposti dall'articolo 19 del nuovo D.Lgs. n. 81/2008. Quando la sanzione penale non è alternativa il reato è di diretta competenza della procura della repubblica competente per territorio e non può essere estinto amministrativamente adempiendo un verbale di prescrizione dell'organo di vigilanza.

Sono ora previste sanzioni amministrative (ma anche penali nei cantieri) anche a carico dei componenti dell'impresa familiare di cui all'art. 230-*bis* del codice civile, dei lavoratori autonomi che compiono opere e servizi ai sensi dell'art. 2222 c.c., dei piccoli imprenditori ex art. 2083 c.c. e dei soci di società semplici operanti nel settore agricolo.

L'articolo 61 ("*esercizio dei diritti della persona offesa*"), al comma 1 - di seguito riportato - ha poi confermato le previsioni già contenute nella legge n. 123/2007 che attribuivano l'onere al pubblico ministero di dare notizia dell'esercizio dell'azione penale all'INAIL (e ora anche all'IPSEMA). Lo stesso articolo, al comma 2, contiene la facoltà alle organizzazioni sindacali e alle associazioni dei familiari delle vittime di infortuni sul lavoro di esercitare i diritti e le facoltà della persona offesa di cui agli articoli 91 e 92 del codice di procedura penale, con riferimento ai reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale. Tali previsioni si pongono come finalità quella di favorire l'accertamento delle responsabilità penali, sulla base delle quali, peraltro, vengono quantificati gli eventuali risarcimenti ai lavoratori interessati.

Con riguardo al comma 2, si tenga presente che i diritti e le facoltà consistono complessivamente nel diritto ad intervenire nel processo (indicando elementi di prova, presentando testimonianze, memorie etc.) ma non hanno la stessa valenza processuale della costituzione di parte civile.

Per quanto riguarda infine la sospensione dell'attività imprenditoriale, l'articolo 14 introduce una importante novità rispetto al corrispondente articolo 5 della L. n. 123/2007, poiché, oltre a prevedere l'importo della somma aggiuntiva da pagarsi in caso di revoca del provvedimento qualora si sia regolarizzata la violazione, ora stabilita nella misura fissa di euro 2.500, indica nell'allegato I quali sono le gravi violazioni che autorizzano la sospensione dell'attività imprenditoriale:

### *Allegato I*

#### *Gravi violazioni ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale*

- ✓ *Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi;*
- ✓ *Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione;*
- ✓ *Mancata formazione ed addestramento;*
- ✓ *Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile;*
- ✓ *Mancata elaborazione del piano di sicurezza e coordinamento (PSC);*
- ✓ *Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS);*
- ✓ *Mancata nomina del coordinatore per la progettazione;*
- ✓ *Mancata nomina del coordinatore per l'esecuzione.*
- ✓ *Mancato utilizzo della cintura di sicurezza;*
- ✓ *Mancanza di protezioni verso il vuoto.*
- ✓ *Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno.*
- ✓ *Lavori in prossimità di linee elettriche;*
- ✓ *Presenza di conduttori nudi in tensione;*
- ✓ *Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale).*
- ✓ *Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto.*

E' inoltre previsto l'arresto fino ad un anno per il datore di lavoro che, non ottemperando al provvedimento di sospensione, prosegua nella sua attività.

## **8. SUL TITOLO VIII – AGENTI FISICI**

### **8.1 RUMORE**

Sulle non moltissime novità intervenute su questo rischio sono oggi presenti due interessanti documenti di orientamento: le indicazioni applicative del Coordinamento Tecnico delle Regioni e la norma UNI 9432:2008.

Il Coordinamento Tecnico delle Regioni, in collaborazione con ISPESL, ha realizzato a luglio 2008 e in sostituzione delle precedenti Linee guida per l'applicazione dei D.Lgs. 187/2005 e 195/2006 e poi pubblicato sul proprio sito le prime indicazioni applicative per la corretta applicazione dei Capi I, II e III del Titolo VIII del D.Lgs. 81/2008 riguardante la prevenzione e la protezione dai rischi di esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro. Di queste indicazioni delle Regioni va segnalato in particolare il punto 2.01, riguardante il comportamento delle aziende che hanno già effettuato la valutazione del rischio rumore ai sensi della normativa previgente (Titolo V-bis del DLgs.626/94). Il documento citato afferma correttamente che, innanzitutto bisogna evitare di dare una interpretazione burocratica dell'esigenza di aggiornare il documento di valutazione dei rischi,

aggiornandolo solo qualora le variazioni introdotte dal Titolo VIII del DLgs.81/2008 richiedano azioni di prevenzione precedentemente trascurate o non richieste.

Come noto, la valutazione del rischio rumore con misurazioni, effettuate con metodologie e strumentazione adeguate, deve sempre quanto meno evidenziare i seguenti cinque elementi:

- $L_{EX}$  e  $L_{piccoC}$  degli esposti ad oltre 80 dB(A) e/o 135 dB(C);
- presenza delle condizioni di rischio indicate all'art.190, comma 1, che potenziano quelle dovute ai livelli di rumore (rumori impulsivi, ototossici, vibrazioni, ...);
- individuazione delle aree con  $L_{Aeq} > 85$  dB(A) e/o  $L_{piccoC} > 137$  dB(C);
- verifica dell'efficienza e dell'efficacia dei DPI-uditivi;
- indicazione del programma di misure tecniche e organizzative ex art.190, comma 2, quando  $L_{EX} > 80$  dB(A) e/o  $L_{piccoC} > 135$  dB(C).

L'aggiornamento della valutazione è quindi necessario se tali 5 elementi non sono presenti o nei casi in cui sono presenti lavoratori con esposizioni comprese tra il valore inferiore di azione (80 dB(A) / 135 dB(C)) ed il valore superiore di azione (85 dB(A) / 137 dB(C)) e l'azienda non aveva provveduto alla definizione del programma di misure per la riduzione del rischio in quanto nella legislazione precedente questo era obbligatorio solo oltre il valore superiore di azione.

E' stata poi pubblicata la nuova versione della Uni 9432:2008 "*Acustica - Determinazione del livello di esposizione personale al rumore nell'ambiente di lavoro*", la norma tecnica elaborata dall'Ente nazionale italiano di unificazione che contribuisce all'applicazione della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. La norma contribuisce all'applicazione del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro". Tale decreto recita infatti che "*... I metodi e le strumentazioni utilizzati devono essere adeguati alle caratteristiche del rumore da misurare, alla durata dell'esposizione e ai fattori ambientali secondo le indicazioni delle norme tecniche*" (art. 190 comma 3). La nuova UNI 9432:2008 risponde a quanto richiesto dalla legge, in particolare per quanto attiene i seguenti punti:

- il campionamento: "*I metodi utilizzati possono includere la campionatura, purché sia rappresentativa dell'esposizione del lavoratore*" (art. 193, comma 3);
- la valutazione dell'incertezza: "*... il datore di lavoro tiene conto dell'incertezza delle misure determinate secondo la prassi metrologica*" (art. 190, comma 4);
- la valutazione dell'efficacia dei DPI: "*verifica l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell'udito*" (art. 193, comma 1d).

Le principali novità introdotte dalla nuova versione della norma riguardano le tematiche seguenti:

- Strumentazione - il livello di picco non ponderato è stato sostituito dal livello di picco ponderato C. L'uso dei registratori magnetici è stato eliminato. La taratura degli strumenti è stata portata da annuale a biennale. È stato confermato il requisito della classe 1 per fonometri e calibratori;
- Metodi di misura – è stato ampliato l'intervallo di accettabilità per la distanza fra il microfono e l'orecchio del soggetto esposto e introdotta una esplicita preferenza per l'esecuzione della misura in assenza del lavoratore;

- Esposizione a rumore di gruppi acusticamente omogenei - Questo argomento è stato notevolmente ampliato rispetto alla versione precedente;
- Attenuazione fornita dai protettori auricolari – la valutazione è coerente con la UNI EN 458:2005 "Protettori dell'udito - Raccomandazioni per la selezione, l'uso, la cura e la manutenzione - Documento guida";
- Incertezza di misura - è stata inserita nel processo di valutazione del rischio rumore.

Dopo la pubblicazione della nuova versione della UNI 9432:2008, sono in via di definizione altri due documenti normativi: una norma specifica per la valutazione dell'esposizione dei lavoratori dei centri di contatto (*call center*) e una norma su formato e contenuti dei piani aziendali di riduzione del rischio.

## 8.2 VIBRAZIONI

Rispetto al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187, nel D.Lgs. 81/08, vi sono delle novità apprezzabili: cambia il valore limite per le esposizioni a corpo intero e sono introdotti valori limite su tempi breve. Inoltre, il comma 2 dispone che, nel caso di variabilità del livello di esposizione giornaliero, deve essere considerato il "livello giornaliero massimo ricorrente", secondo un criterio in precedenza non previsto.

L'art. 201 del Capo III (Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni) del Titolo VIII, infatti recita:

*Articolo 201 - Valori limite di esposizione e valori d'azione*

*1. Ai fini del presente capo, si definiscono i seguenti valori limite di esposizione e valori di azione.*

*a) per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio:*

*1) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a  $5 \text{ m/s}^2$ ; mentre su periodi brevi è pari a  $20 \text{ m/s}^2$ ;*

*2) il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, che fa scattare l'azione, è fissato a  $2,5 \text{ m/s}^2$ .*

*b) per le vibrazioni trasmesse al corpo intero:*

*1) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a  $1,0 \text{ m/s}^2$ ; mentre su periodi brevi è pari a  $1,5 \text{ m/s}^2$ ;*

*2) il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a  $0,5 \text{ m/s}^2$ .*

*2. Nel caso di variabilità del livello di esposizione giornaliero va considerato il livello giornaliero massimo ricorrente.*

Dunque cambia il valore limite di esposizione giornaliero al corpo intero, passato da  $1,15 \text{ m/s}^2$  a  $1,0 \text{ m/s}^2$ .

L'articolo 201 del D.Lgs. 81/2008 mette in evidenza un'altra novità: i "periodi brevi". Il significato del periodo breve può dedursi da una precedente versione della Direttiva EU, ove era stato introdotto il concetto di "breve periodo" ("short term"). Per quanto riguarda le vibrazioni mano-braccio ( $20 \text{ m/s}^2$ ) per short term la Direttiva

intendeva "a few minutes", il che significherebbe orientativamente non più di 15 minuti. Per le vibrazioni tutto il corpo lo short term era fissato a  $1,25 \text{ m/s}^2$  (rispetto agli  $1,5 \text{ m/s}^2$  del D.Lgs. 81/2008) ma non vi era alcun riferimento a "a few minutes". Si potrebbe pertanto considerare i 15 minuti per le vibrazioni mano-braccio, mentre il valutatore deve decidere autonomamente, giustificando, il breve periodo per le vibrazioni tutto il corpo.

Ricordiamo che sul rischio vibrazioni è in via di messa a punto una norma per la determinazione del livello di esposizione personale alle vibrazioni nell'ambiente di lavoro trasmesse al sistema mano/braccio e al corpo intero, che sull'argomento è stato recentemente pubblicato il Rapporto tecnico UNI CEN/TR 15172 "Vibrazioni al corpo intero - Linee guida per la riduzione del rischio da vibrazione", elaborato a livello europeo dal CEN/TC 231 "Mechanical vibration and shock" e che le "Prime indicazioni applicative per la corretta applicazione dei Capi I, II e III del Titolo VIII del D.Lgs. 81/2008 riguardante la prevenzione e la protezione dai rischi di esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro" redatte dal Coordinamento Tecnico delle Regioni riguardano anche il rischio vibrazioni.

### **8.3 CAMPI ELETTROMAGNETICI E RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI**

*Entro il 1° gennaio 2009 (termine prorogato rispetto all'originario termine del 29 luglio 2008 dalla legge n. 128/2008) è necessario elaborare il DVR su tutti i rischi specifici con le modalità innovative previste dal d.lgs. n. 81/2008.*

Le disposizioni specifiche di cui al titolo VIII, capo IV sui campi elettromagnetici entrano in vigore alla data fissata dal primo comma dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/40/CE, ovvero 30 aprile 2012; le disposizioni di cui al capo V del medesimo titolo VIII *sulle radiazioni ottiche* entrano in vigore il 26 aprile 2010. Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008, sono state dunque modificate alcune scadenze relative all'obbligo di effettuare la valutazione dei rischi per i lavoratori derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici, le cui prescrizioni minime sono contenute all'interno del D.Lgs. 257/2007, spostandole al 2012.

Occorre evidenziare che tale proroga non significa che non è necessario effettuare la valutazione dei rischi, ma unicamente che i valori limite entreranno in vigore a quella data.

Pertanto il datore di lavoro deve elaborare entro il 1° gennaio 2009 il documento di valutazione di tutti i rischi specifici a cui sono soggetti i lavoratori, compreso, come richiamato anche, dall'art.181 l'eventuale rischio da esposizione a campi elettromagnetici e radiazioni ottiche artificiali, ma anche il microclima, le atmosfere iperbariche e gli altri agenti di rischio fisici.